



Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

Decreto Repertorio n. 92/2018

LA GARANTE

VISTA la Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176;

VISTO in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, della su citata Convenzione, laddove viene stabilito che è compito degli Stati *“assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e doveri dei suoi genitori dei suoi tutori o di alter persone che hanno la sua responsabilità legale (...)”*;

VISTA la legge 12 luglio 2011 n. 112, “Istituzione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza”, istituita, ai sensi del suo articolo 1, “al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176”;

VISTO il D.P.C.M. 20 luglio 2012 n. 168 “Regolamento recante l’organizzazione dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell’articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011 n. 112” ed in particolare l’articolo 8 relativo alla Consulta nazionale delle associazioni e delle organizzazioni;

VISTO il Decreto della Garante, Rep. n. 14/2018, prot. n. 718 del 21/03/2018, con il quale vengono definite le nuove modalità di organizzazione e funzionamento della su citata Consulta nazionale delle associazioni e delle organizzazioni;

VISTO in particolare l’articolo 5 del sopra richiamato Decreto secondo il quale *“la Consulta può essere organizzata in gruppi di lavoro tematici”* e l’articolo 6 secondo cui *“i gruppi di lavoro hanno lo scopo di elaborare analisi e proposte sui temi di interesse della Consulta”*;

CONSIDERATO che nell’ambito della Consulta nazionale delle associazioni e delle organizzazioni, di cui al su citato articolo 8 del D.P.C.M. 20 luglio 2012 n. 168, è stato istituito un gruppo di lavoro sul tema del diritto al gioco e allo sport dei bambini con disabilità, che vede impegnati rappresentanti della Consulta, esperti in materia, tecnici, professionisti del settore e associazioni di riferimento, con lo scopo di verificare il grado di inclusione e partecipazione dei bambini disabili, nel settore del gioco come in quello dello sport;

CONSIDERATO l’intento di questa Autorità Garante, a completamento del lavoro del Gruppo di lavoro della Consulta, di arricchirne l’analisi attraverso anche audizioni di soggetti qualificati, allo scopo di raccoglierne il punto di vista e le diverse prospettive in materia di diritto al gioco ed allo sport dei bambini con disabilità;



Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

RAVVISATA pertanto la necessità di costituire una Commissione che abbia il compito di approfondire la sopra citata tematica anche attraverso le sopra citate audizioni.

DECRETA

È costituita la Commissione di cui in premessa che risulta composta come segue:

- Dott.ssa Cristiana Corinaldesi - Presidente
- Dott.ssa Maria Luisa Scardina - componente
- Dott. Luca Martinelli – componente
- Dott.ssa Antonella Costantino - componente
- Dott.ssa Antonella Schena - componente
- Dott.ssa Antonietta Verdicchio - componente

La suddetta Commissione potrà presenziare alle audizioni anche in composizione ridotta e/o in assenza del Presidente.

La partecipazione alla Commissione non comporta l'attribuzione di alcun compenso aggiuntivo.

Per i soli componenti fuori sede, non facenti parte dell'Autorità, è previsto il rimborso delle spese di viaggio, nonché delle eventuali spese di pernottamento e vitto.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web istituzionale dell'Autorità www.garanteinfanzia.org – sezione “Autorità trasparente” – personale.

Roma, 31/10/2018

LA GARANTE

ALBANO FILOMENA / Postecom S.p.A.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.